



BANCA
FARMAFACTURING

Bologna, 22 ottobre 2013

Cartolarizzazioni: problematiche
operative

*Dipartimento Operations
Andrea Benettin*

Problematiche operative più comuni

**1. Banca
d'appoggio
per pagamenti**

**4. Eventuale
emissione NDI**



2. Durc

3. Gazzetta Ufficiale



Banca d'appoggio



I conti richiamati (solitamente i punti 6 e 7) dall'atto di cessione sono intestati a Banca Farmafactoring Spa (il "Cedente") e al «veicolo» (Farmafactoring SPV I, SPV II, Finance - il "Cessionario") e regolano il trasferimento delle somme relative alla cessione.

Gli stessi devono essere precisati e indicati nel testo dell'atto di cessione in conformità con quanto previsto dalla legge 136/2010.



Per il ceduto nulla cambia

I pagamenti dovranno continuare ad essere predisposti sui conti correnti a loro dedicati e intestati a Banca Farmafactoring SPA, come indicato normalmente al punto 4 dell'Atto di cessione

all'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 e successive	
modifiche.	
(6) Il pagamento del Corrispettivo al Cedente sarà	
effettuato dal Cessionario sul conto corrente intestato a	
Farmafactoring S.p.A., identificata ut supra, qualificato ai	
sensi della L. 136/2010 come dedicato in via non esclusiva	
alle commesse pubbliche, n. 26502124, IBAN:	
IT30V0306909400000026502124, aperto presso Banca	
IntesaSanPaolo Sede di Milano. In ottemperanza a quanto	
disposto dall'articolo 3, comma 7, della citata Legge 136/2010	
gli estremi delle persone delegate ad operare sul conto	
corrente dedicato intestato a Farmafactoring S.p.A sono Marco	
Rabuffi (C.F.: RBFMRC48E26A372C), Roberto Castiglioni (C.F.:	
CSTRRT59C04B300W), Andrea Benettin (C.F.: BNTNDR66H14G224E),	
Vittorio Torchia (C.F.: TRCVTR59A30F205I), Domenico Barbato	
(C.F.: BRBDCN57B19F205D), Roberto Gavezzotti (C.F.:	
GVZRRT58R06F704W), Ferruccio Gambogi (C.F.: GMBFRC57M17G702W)	
, Luciano Seminara (C.F.: SMNLCN59H12D969N), Mauro Galimberti	
(C.F.: GLMMRA67C09I625U), Carlo Maurizio Zanni (C.F.:	
ZNNCLM60D13F205X), Anna Ostini (C.F.: STNNA58M44F205D),	
Gianni Domenico Marzi (C.F.: MRZGND59E27F704M), Angela Mottin	
(C.F.: MTTNGL58E52F205X), Emanuele Antonio Bona (C.F.:	
BNOMLN73A17E379B), Walter Landi (C.F.: LNDWTR70L06F205G), Pier	
Giuseppe Raviglione (C.F.: RVGPGS70D23L750D).	
(7) Le somme pagate a Farmafactoring S.p.A., quale	
7	



Comunicazione ai sensi L. 136/10




Spettabile
AZIENDA USL DELLA CITTA' DI BOLOGNA
Ufficio ragioneria
VIA GRAMSCI, 12
40121 BOLOGNA BO

Milano, 02-10-2013
Ns. Rif.: UGC.VT

Oggetto: Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche - tracciabilità dei flussi finanziari

Spettabile Ente,

trasmettiamo qui di seguito un elenco contenente:

- i Fornitori nostri clienti che, in forza di un contratto di factoring, hanno ceduto e/o trasferito in gestione a Banca Farmafactoring i crediti vantati nei Vostri confronti;
- le Società Veicolo costituite ai sensi della Legge 130 del 1999, che hanno conferito a Banca Farmafactoring apposita procura all'incasso.

Tutti i pagamenti che andrete ad effettuare, in forza di un atto di cessione o in forza di una procura all'incasso, dovranno transitare sul conto corrente intestato a Banca Farmafactoring, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136 del 2010; in allegato troverete tutti gli estremi del conto corrente sopra detto e quelli delle persone abilitate ad operarvi.

Si allega inoltre la dichiarazione da noi resa ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 136 del 2010.

La presente annulla e sostituisce precedenti nostre comunicazioni aventi pari oggetto.

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Domenichino, 5 - 20149 Milano
Telefono +39 02 48905.1 Fax +39 02 4818157
www.bancafarmafactoring.it
info@bancafarmafactoring.it

Ufficio di Rappresentanza
Via Antonio Bertolini, 1/E Pal. F. - 00197 Roma
Telefono +39 06 809139.1 Fax +39 06 809139.41
Registro delle Imprese di Milano.
Codice Fiscale e Partita Iva 07960110158

Capitale sociale 130.900.000 euro i.v.
N. iscr. Albo Banche 5751 - Codice ABI 3435.5
Aderente al F.I.T.D. - Capogruppo
del gruppo bancario "Banca Farmafactoring S.p.A."
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società*

Codice interno U.S.L.

BRACCO S.P.A. 100415
FALLIMENTO RIZZOLI ORTOPEDIA SPA 146395
GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (ex Smithkline) 100986
IND. FARM.GALENICA SENESE S.r.l.
MERCK SERONO SPA 145730
PFIZER ITALIA SRL

i pagamenti dei crediti trasferiti in gestione devono continuare ad essere effettuati a favore di Pfizer Italia Srl.

Società Veicolo:

- JUSTINE
- FF FINANCE
- Farmafactoring SPV I
- Farmafactoring SPV II

A Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.


BANCA FARMAFACTORING S.p.A.

Si allega: Dichiarazione ai sensi della Legge 136 del 2010

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Domenichino, 5 - 20149 Milano
Telefono +39 02 48905.1 Fax +39 02 4818157
www.bancafarmafactoring.it
info@bancafarmafactoring.it

Ufficio di Rappresentanza
Via Antonio Bertolini, 1/E Pal. F. - 00197 Roma
Telefono +39 06 809139.1 Fax +39 06 809139.41
Registro delle Imprese di Milano.
Codice Fiscale e Partita Iva 07960110158

Capitale sociale 130.900.000 euro i.v.
N. iscr. Albo Banche 5751 - Codice ABI 3435.5
Aderente al F.I.T.D. - Capogruppo
del gruppo bancario "Banca Farmafactoring S.p.A."
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



Comunicazione Conto dedicato



**BANCA
FARMAFACTURING**



Spettabile

Raccomandata A/R

Ns. Rif.: U.G.C. / VT

Milano, 02/10/2013

Oggetto: **Banca d'Appoggio / Conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche**

Con la presente Vi indichiamo, ai sensi e per gli effetti della L.136/2010, gli estremi della banca presso la quale appoggiare tutti i mandati di pagamento e relativi alle società di cui abbiamo procura all'incasso o siamo cessionari:

**Banca appoggio: UNICREDIT BANCA SPA
AGENZIA
VIA SAN MARCO, 22
20121 MILANO MI**

**Coordinate Bancarie: ABI 2008 Cab: 09434
C/C 000003192426**

**Conto dedicato: BBAN Q0200809434000003192426
IBAN IT87Q0200809434000003192426**

Vi preghiamo volerVi attendere a quanto sopra anche per le Società per le quali in futuro Vi verranno inviate procure all'incasso o cessioni di credito.

Rimанiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

BANCA FARMAFACTURING S.p.A.

Ferruccio Gambogi *Roberto Castiglioni*
Ferruccio Gambogi Roberto Castiglioni

All.: dichiarazione ai sensi della L. 136/2010 con estremi identificativi delle persone delegate ad operare sul conto delegato

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Domenichino, 5 - 20149 Milano
Telefono +39 02 49905.1 Fax +39 02 4818157
www.bancafarmafactoring.it
info@bancafarmafactoring.it

Ufficio di Rappresentanza
Via Antonio Bertolini, 1/E Pal. F. - 00197 Roma
Telefono +39 06 809139.1 Fax +39 06 809139.41
Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita Iva 07960110158

Capitale sociale 130.900.000 euro i.v.
N. Iscr. Albo Banche 5751 - Codice ABI 3435.5
Aderente al F.I.T.D. - Capogruppo
del gruppo bancario "Banca Farmafactoring S.p.A."
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Roberto Castiglioni nato a Busto Arsizio (VA) il 4 marzo 1959, domiciliato per la carica in Milano via Domenichino, 5 nella sua qualità di dirigente di Farmafactoring SpA
Il sottoscritto Ferruccio Gambogi nato a Pisa il 17 agosto 1957, domiciliato per la carica in Milano via Domenichino, 5 nella sua qualità di quadro direttivo di Farmafactoring SpA

DICHIARANO

che come stabilito dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario sotto riportato e' dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche:

IBAN IT87Q0200809434000003192426

Dichiarano inoltre che sul suddetto conto corrente sono delegati ad operare le sottoelencate persone:

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Comune di nascita	Prov.	Data di nascita
MARCO	RABUFFI	RBFMRC48E26A372C	ARCO	(TN)	26/05/1948
ROBERTO	CASTIGLIONI	CSTRRT59C04B300W	BUSTO ARSIZIO	(VA)	04/03/1959
ANDREA	BENETTIN	BNTNDR68H14G224E	PADOVA	(PD)	14/06/1966
VITTORIO	TORCHIA	TRCVTR59A30F205I	MILANO	(MI)	30/01/1959
DOMENICO	BARBATO	BRBDNC57B19F205D	MILANO	(MI)	19/02/1957
ROBERTO	GAVEZZOTTI	GVZRRRT58R08F704W	MONZA	(MI)	06/10/1958
FERRUCCIO	GAMBOGI	GMBFRC57M17G702W	PISA	(PI)	17/08/1957
LUCIANO	SEMINARA	SMNLCN59H12D969N	GENOVA	(GE)	12/06/1959
MAURO	GALIMBERTI	GLMMRA67C09I625U	SEREGNO	(MI)	09/03/1967
CARLO MAURIZIO	ZANNI	ZNNCLM60D13F205X	MILANO	(MI)	13/04/1960
ANNA	OSTINI	STNNNA58M44F205D	MILANO	(MI)	04/08/1958
GIANNI DOMENICO	MARZI	MRZGND59E27F704M	MONZA	(MI)	27/05/1959
ANGELA	MOTTIN	MTTNGLS8E52F205X	MILANO	(MI)	12/05/1958
EMANUELE ANTONIO	BONA	BNOMLN73A17E379B	IVREA	(TO)	17/01/1973
WALTER	LANDI	LNDWTR70L06F205G	MILANO	(MI)	06/07/1970
PIER GIUSEPPE	RAVIGLIONE	RVGPGS70D23L750D	VERCELLI	(VC)	23/04/1970

I dati sopra detti verranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Firma di due procuratori

Milano, 02/10/2013

Ferruccio Gambogi *Roberto Castiglioni*
Ferruccio Gambogi Roberto Castiglioni

Sede Legale e Direzione Generale:
Via Domenichino, 5 - 20149 Milano
Telefono +39 02 49905.1 Fax +39 02 4818157
www.bancafarmafactoring.it
info@bancafarmafactoring.it

Ufficio di Rappresentanza
Via Antonio Bertolini, 1/E Pal. F. - 00197 Roma
Telefono +39 06 809139.1 Fax +39 06 809139.41
Registro delle Imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita Iva 07960110158

Capitale sociale 130.900.000 euro i.v.
N. Iscr. Albo Banche 5751 - Codice ABI 3435.5
Aderente al F.I.T.D. - Capogruppo
del gruppo bancario "Banca Farmafactoring S.p.A."
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



Durc

Le società veicolo non hanno dipendenti



non sono tenute alla presentazione del Durc

Su richiesta e se necessario possono rilasciare dichiarazione in tal senso.



BANCA
FARMAFACTURING

FF Finance Srl con socio unico

Milano, 5 settembre 2013

Spettabile
OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
Via Giovanni Martinotti 20
00100 ROMA
c.a. Dott.sa Francesca Torriero – Uff. Ragioneria

e p.c.
Spettabile
Banca Farmafactoring SpA
Via Domenichino 5
20149 Milano
c.a. Dott. Andrea Benettin

Egregi Signori,

Vi comunichiamo che nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130/99 e successive modifiche, la scrivente FF Finance Srl ha acquistato da Banca Farmafactoring SpA (già Farmafactoring SpA) crediti pecuniari vantati da quest'ultima nei confronti di Enti appartenenti al SSN; con apposito atto FF Finance Srl ha conferito a Zenith Service SpA un mandato per l'esecuzione delle attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti e ha attribuito alla stessa Zenith il potere di conferire a Banca Farmafactoring SpA (già Farmafactoring SpA), in qualità di sub-servicer, apposita procura per l'esecuzione di tutte le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero crediti, già oggetto del mandato conferito da FF Finance a Zenith.

La scrivente dichiara di non avere dipendenti e pertanto di non essere tenuta alla presentazione del DURC.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e inviamo distinti saluti.

FF Finance Srl


Manlio Genero
Amministratore Unico

FF Finance Srl con socio unico
Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Tel./Fax: +39 011 5176220
Mail: info@accountingpartner.it - Codice Fiscale/P. Iva 10425050019
Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato
Iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione al n. 35000.9



Gazzetta Ufficiale



La normativa vigente in merito alle cartolarizzazioni prevede che ammontare del credito ceduto e elenco dei debitori ceduti siano pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale»:

Questo un estratto che evidenzia i passaggi relativi a problematiche operative risolte nel corso di questi anni

Altri annunci commerciali Page 1 of 5

Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 111 del 24-09- 2011
Altri annunci commerciali

FF FINANCE S.R.L.

Sede Legale: in Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Italia
Fax +39 011 5176220
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese di Torino
Codice Fiscale / Partita IVA n. 10425050019 - REG. TO - 1132444
in corso di iscrizione nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto
dalla Banca d'Italia ex art. 2 Provvedimento Banca d'Italia del 29
aprile 2011

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
"Legge 130/99") e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (il "D.lgs. 385/93"):

FF Finance S.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3
della Legge 130/99 (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di
un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa
Legge 130/99, in forza di 121 atti di cessione di crediti pecuniari
conclusi in data 23 Settembre 2011 (la "Data di Cessione"), ha
acquisito pro soluto da FarmaFactoring S.p.A. (il "Cedente" o
"FarmaFactoring"), con effetto dalla data di cessione, i crediti per
capitale e relativi interessi nascenti da forniture di beni e servizi
effettuate da parte di alcuni fornitori di beni e servizi (i
"Fornitori") nei confronti degli enti di seguito elencati, per un
ammontare totale complessivo pari ad Euro 20.686.643,24 (Euro
ventimilionesicentottantaseimilaseicentoquarantatre/24):

AZIENDA USL ROMA A, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, A.S.L.
DELLA PROVINCIA DI COMO, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA, A.S.L.
DELLA PROVINCIA DI LECCO, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI, A.S.L.
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1,
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE,
A.S.O. Ordine Mauriziano di Torino, ASL 01 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA,
ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, ASL 04 TERAMO, ASL 1 IMPERIESE, ASL 2
SAVONESE, ASL 3 GENOVESE, ASL 4 CHIAVARESE, ASL 5 SPEZZINO, ASL della
provincia di Monza e Brianza, AZ. OSP. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO,
AZ. OSP. POLO UNIVERSITARIO LUIGI SACCO, AZ. OSP. UNIV. DI FERRARA -
ARCISPEDALE S. ANNA, AZ. OSP. RA 'ISTITUTI OSPITALIERI', AZ. OSP. RA
OSP. S. CARLO BORROMEO - MILANO, AZ. OSP. RA OSPEDALI RIUNITI DI
BERGAMO, AZ. OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI, AZ. OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA, AZ. SAN. OSPEDALIERA UNIV. S. LUIGI
GONZAGA, AZ. OSP. RA ISTIT. ORTOPEDICO G. PINI, AZ. OSP. RA ISTITUTI
CLINICI DI PERFEZION., AZ. OSP. SS. ANTONIO BIAGIO E C. ARRIGO, AZIENDA
OSP. ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA, AZIENDA OSP. A OSPED. TREVIGLIO

http://dbase1.inps.it/cgi-free/db2www/guffree/gup2.mac/testo_voce?docid=20111111... 08/11/2011

Altri annunci commerciali Page 2 of 5

CARAVAGGIO, AZIENDA OSP. MATERNO INF. O.I.R.M./S. ANNA, AZIENDA OSP. RA
DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI, AZIENDA OSP. RA DI DESENZANO
DEL GARDA, AZIENDA OSP. RA OSPEDALE DI CIRCOLO, AZIENDA OSP. RA SPEDALI
CIVILI DI BRESCIA, AZIENDA OSPED. UNIV. MAGGIORE DELLA CARITA',
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI DI
SERIATE, AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA,
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE, AZIENDA OSPEDALIERA DI
MELEGNANO, AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI OFT, AZIENDA
OSPEDALIERA OSPEDALE M. MELLINI, AZIENDA OSPEDALIERA 'OSPEDALE
MAGGIORE' DI CREMA, Azienda Ospedaliera Ospedale S. Gerardo di Monza,
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE, AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
DEGLI ANGELI, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA, AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO, AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA MEYER, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA,
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE, AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Udine, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI
TRIESTE, AZIENDA PER I SER. SAN. N.1 TRIESTINA, AZIENDA PER I SER. SAN.
N.2 ISONTINA, AZIENDA PER I SERV. SAN. NR 3 ALTO FRIULI, AZIENDA PER I
SERV. SAN. NR.4 MEDIO FRIULI, AZIENDA PER SERV. SAN. N.5 BASSA FRIULANA,
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL, AZIENDA SANITARIA LOCALE AT, AZIENDA
SANITARIA LOCALE BI, AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 2, AZIENDA SANITARIA
LOCALE NO, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2,
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3, AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4,
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 5, AZIENDA SANITARIA LOCALE VC, AZIENDA
SANITARIA LOCALE VCO, AZIENDA U.L.S.S. 22, AZIENDA U.L.S.S.18 -
CITTADELLA S.S., AZIENDA U.S.L. 3 DI PISTOIA, Azienda ULSS n.17 -
Regione Veneto, Azienda ULSS n.19, AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI
RAVENNA, AZIENDA USL 11 DI EMPOLI, AZIENDA USL 12 VIAREGGIO, AZIENDA
USL DI CESENA, AZIENDA USL DI FERRARA, AZIENDA USL DI FORLI', AZIENDA
USL DI IMOLA, AZIENDA USL DI MODENA, AZIENDA USL DI PARMA, AZIENDA
USL DI PIACENZA, AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA, AZIENDA USL DI RIMINI,
AZIENDA USL N. 7 DI SIENA, AZIENDA USL N.10 DI FIRENZE, AZIENDA USL
NR 4 DI PRATO, AZIENDA USL NR. 2 DI LUCCA, AZIENDA USL NR. 6 DI
LIVORNO, AZIENDA USL NR.5 DI PISA, AZIENDA USL NR.8 DI AREZZO,
AZIENDA USL NR.9 DI GROSSETO, AZIENDA USSL N.3 BASSANO DEL GRAPPA,
Centro di Riferimento Oncologico - Ist. Nazionale Tumori - Aviano,
E.S.T.A.V. CENTRO, ENTE OSP. GALLIERA, Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico 'Carlo Besta', Fondazione IRCCS Policlinico 'San Matteo',
IRCCS 'BURLO GAROFOLI' TRIESTE, IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI,
ISTITUTO G. GASLINI, Istituto Oncologico Veneto IRCCS - Ospedale
Busonera, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, OSP. LECCO AZ. OSPEDALIERA DEL
SSN, U.L.S.S. 13, U.L.S.S. 15, U.L.S.S. 16, U.L.S.S. 20, U.L.S.S. 21,
U.L.S.S. 2, U.L.S.S. 7, UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Tali crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori prima
della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco ai sensi
delle citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli che
soddisfano i seguenti criteri e meglio identificati analiticamente

http://dbase1.ipzs.it/cgi-free/db2www/guffree/gup2.mac/testo_voce?docid=20111111... 08/11/2011



È inoltre presente in Gazzetta la nomina a sub-servicer di Banca Farmafactoring:

Altri annunci commerciali Page 4 of 5

parte del suo importo non e' stato versato per almeno 24 mesi dopo la data di scadenza in cui era dovuto il pagamento di tale Credito.

Un Fornitore puo' essere qualificato come "Fornitore Eleggibile" se, alla relativa Data di Riferimento, soddisfa tutti i seguenti requisiti:

- (i) ha la propria sede legale in Italia;
- (ii) non e' sottoposto a procedure fallimentari o di liquidazione;
- (iii) non e' a sua volta un fornitore, un affiliato o dipendente di FarmaFactoring.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile.

I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: FarmaFactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI).

Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario e' divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali (la "Legge Privacy").

Tanto premesso, il Cessionario, in virtu' dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 61 - 00197 Roma, come servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer"). Il Servicer e' di conseguenza, divenuto ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come "sensibili".

I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrate.

In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati

http://dbase1.ipzs.it/cgi-free/db2www/guffree/gup2_mac/testo_voce?docid=2011111... 08/11/2011

Altri annunci commerciali Page 5 of 5

amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo svolgimento delle attività di gestione e recupero crediti ed amministrazione del portafoglio sopra elencate, il Cessionario ed il Servicer, in virtu' dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, hanno nominato la stessa FarmaFactoring quale sub-servicer (il "Sub-Servicer"), e, pertanto, quale "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy.

Il Cessionario, il Servicer ed il Sub-Servicer potranno comunicare i dati personali per le "finalità" del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale e società di recupero crediti.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Responsabile FarmaFactoring S.p.A., come sotto indicato.

I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile.

I diritti previsti all'articolo 7 della Legge Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, FarmaFactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI), all'attenzione del dott. Roberto Castiglioni.

Milano, 23 Settembre 2011

FF Finance S.r.l. - L'amministratore unico
Manlio Genaro

T11AAB13214
-08/11/11-----Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-----15:40:13-

[Menu' principale](#) | [Elenco G.U.](#) | [Sommaro GU](#) | [Pag. precedente](#)

http://dbase1.ipzs.it/cgi-free/db2www/guffree/gup2_mac/testo_voce?docid=2011111... 08/11/2011



NDI - Emissione



FF Finance Srl con socio unico

← Cambia solo la «carta intestata»

Fattura n.153 del 29-04-2013

Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.

Descrizione	IVA	Importo
702 - interessi rit. pag. a debitore (***)	0	25,677.98
TOTALE FATTURA	Euro	25,677.98

Il pagamento del presente documento dovrà essere effettuato a Favore di
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. con le seguenti coordinate
 ABI 5034 Cab: 01617 CC: 000000163779

Titolo di Esenzione / non imponibilità
 IVA esclusa ai sensi art. 10 DPR 633 del 26/10/72 e succ. modifiche

FF Finance Srl con socio unico
 Corso Re Umberto, 8 - 10121 Torino - Tel/Fax: +39 011 5176220
 Mail: info@accountingpartners.it
 Codice Fiscale/P. IVA 10121030019
 Capitale sociale: € 10.000,00 interamente versato

PAGINA 1
 Dettaglio Interessi Maturati su Fatture Pagate
 DEBITORE 54023 AZIENDA USL DI IMOLA
 Anno/Numero nota debito: 2013 / 153
 Importo 25,677.98

Cedente 3 BRACCO S.P.A.

Anno	Numero	Dt. Scad.	Prg	Importo	Dt. Val	Incasso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Giorni	Interessi	Tr	GG	Num.	Tasso	Importo	Rif.	OPM	
2012	1201126400	13-09-2012	00	71.28	17-01-2013	71.28	13-09-2012	12-01-2013	121	1.88	1	109	7770	8.0000%	1.70	350/	21-0	
													12	655	7.7500%	1.88	350/	21-0
Totale interessi															1.88			

Cedente 12 A. MENARINI IND. FARM. RIUNITE S.R.L.

Anno	Numero	Dt. Scad.	Prg	Importo	Dt. Val	Incasso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Giorni	Interessi	Tr	GG	Num.	Tasso	Importo	Rif.	OPM
2012	0603463	06-07-2012	00	409.20	15-02-2013	409.20	06-07-2012	10-02-2013	219	19.52	1	178	72838	8.0000%	15.96	189/	06-0
2012	0603630	13-07-2012	00	627.00	15-02-2013	627.00	13-07-2012	10-02-2013	212	28.96	1	41	36777	7.7500%	19.52	189/	06-0
2012	0603812	19-07-2012	00	279.40	15-02-2013	279.40	31-12-2012	10-02-2013	206	12.53	1	41	25707	7.7500%	43.82	189/	06-0
												41	11455	7.7500%	50.91	189/	06-0
												165	46101	8.0000%	61.81	189/	06-0
Totale interessi															61.01		

Cedente 21 BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.

Anno	Numero	Dt. Scad.	Prg	Importo	Dt. Val	Incasso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Giorni	Interessi	Tr	GG	Num.	Tasso	Importo	Rif.	OPM	
2011	2681054665	12-03-2012	00	8,690.14	14-01-2013	8,690.14	12-03-2012	09-01-2013	303	576.59	1	110	93915	8.0000%	209.52	51/	26-0	
													184	158986	8.0000%	559.98	51/	26-0
													9	78211	7.7500%	576.59	51/	26-0
2012	2682015685	03-07-2012	00	23,289.33	31-01-2013	23,289.33	03-07-2012	26-01-2013	207	1,052.49	1	181	4215369	8.0000%	1,500.51	204/	06-0	
													26	605523	7.7500%	1,629.08	204/	06-0
2012	2682015983	04-07-2012	00	438.90	31-01-2013	438.90	04-07-2012	26-01-2013	206	19.74	1	180	79002	8.0000%	1,646.40	204/	06-0	
													26	11411	7.7500%	1,648.82	204/	06-0
2012	2682016446	10-07-2012	00	114.84	31-01-2013	114.84	10-07-2012	26-01-2013	200	5.01	1	174	19982	8.0000%	1,653.20	204/	06-0	
													26	2986	7.7500%	1,653.83	204/	06-0
2012	2682016447	10-07-2012	00	8,802.97	31-01-2013	8,802.97	10-07-2012	26-01-2013	200	384.32	1	174	1531717	8.0000%	1,989.55	204/	06-0	
													26	28877	7.7500%	2,038.15	204/	06-0
2012	2682018053	17-07-2012	00	10,208.51	31-01-2013	10,208.51	17-07-2012	26-01-2013	193	430.02	1	167	1704821	8.0000%	2,411.81	204/	06-0	
													26	205421	7.7500%	2,468.17	204/	06-0
2012	2682019556	26-07-2012	00	506.88	31-01-2013	506.88	26-07-2012	26-01-2013	184	20.35	1	158	80087	8.0000%	2,485.72	204/	06-0	
													26	13179	7.7500%	2,488.52	204/	06-0
2012	2682020708	05-08-2012	00	3,860.32	31-01-2013	3,860.32	05-08-2012	26-01-2013	174	146.53	1	148	571327	8.0000%	2,613.74	243/	21-0	
													26	100368	7.7500%	2,635.05	243/	21-0

* Importi espressi in Euro



NDI - Transazioni

Banca Farmafactoring è delegata a definire transazioni per le NDI emesse dai veicoli in termini di eventuali sconti e tempi di pagamento.

PROCURA GENERALE

La sottoscritta:

Angela Icolaro, nata a Benevento, il 19 luglio 1971, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di procuratore speciale della società Farmafactoring SPV I S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito, la **Legge 130**), con sede legale in Via Statuto 10, Milano, Italia, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07996700964, in corso di iscrizione nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 3, comma 3, della Legge 130 e del provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011 recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" (di seguito, la **Parte Mandante**).

PREMESSO CHE

- (a) la Parte Mandante e Farmafactoring S.p.A. (di seguito, il **Cedente**), hanno concluso in data 30 ottobre 2012 un contratto di cessione di crediti ai sensi del quale il Cedente ha ceduto alla Parte Mandante una pluralità di crediti individuabili in blocco (di seguito, i **Crediti**) ai sensi dell'art. 58 del T. U. Bancario;
- (b) in data 30 ottobre 2012 la Parte Mandante ha conferito a Zenith Service S.p.A., una società costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni, avente sede legale in Via Guidubaldo del Monte n. 61, 00197 Roma, Italia e sede amministrativa in Via Gustavo Fara n. 26, 20124 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 02200990980, numero di iscrizione al R.E.A. di Roma 1280987, iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 32819 e nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario (il **Service**) l'incarico di svolgere, in nome e/o per conto della Parte Mandante, l'attività di amministrazione e incasso dei Crediti, nonché di gestione delle eventuali procedure di recupero degli stessi, sia in sede esecutiva che concorsuale, e degli eventuali giudizi di cognizione aventi ad oggetto i Crediti, secondo i termini di un contratto per la prestazione dell'attività di servicing di crediti (di seguito, il **Contratto di Servicing**), con facoltà dello stesso Service di delegare a soggetto terzo (Farmafactoring S.p.A.) (di seguito il **Sub-Service**), avente le caratteristiche richieste dalla Legge 130 e dalla normativa regolamentare applicabile, quale ausiliario del service, lo svolgimento dell'attività di recupero dei Crediti;
- (c) in data 30 ottobre 2012 la Parte Mandante, il Service e il Sub-Service hanno concluso un contratto di sub-servicing (di seguito, il **Contratto di Sub-Servicing**) il quale dispone che la Parte Mandante conferisca al Sub-Service apposita procura generale affinché nella sua qualità Sub-Service possa puntualmente dare esecuzione al predetto Contratto di Sub-Servicing;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il componente dichiara di conferire, come conferisce, in nome e per conto di Farmafactoring SPV I S.r.l., procura a Farmafactoring S.p.A., affinché provveda in nome e per conto, ovvero soltanto per conto, di Farmafactoring SPV I S.r.l., in relazione a quanto previsto dal Contratto di Sub-Servicing, a quanto segue:

gestire, amministrare, incassare, recuperare e recuperare i Crediti, nonché gli interessi convenzionali, legali e di mora e porre in essere ogni attività necessaria od opportuna per l'amministrazione e l'incasso dei Crediti;

- conferire procure generali o speciali anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, primo, secondo e terzo comma, Codice di Procedura Civile, e per rinunciare agli atti ed alle azioni, per prestare assenso a cancellazione totalmente o parzialmente ai pignoramenti, sequestri od altri eventi pregiudizievoli, nonché conciliare i giudizi;
- individuare tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ulteriori responsabili del trattamento dei dati personali dei debitori (obbligati diretti, coobbligati e/o eventuali garanti), provvedere alla loro nomina in forma scritta, affidando loro istruzioni analitiche circa i compiti che essi dovranno svolgere in qualità di responsabili del trattamento;
- comunicare i dati personali dei debitori (obbligati diretti, coobbligati e/o eventuali garanti) ai soggetti e/o alle categorie di soggetti elencati nell'informativa che il Cessionario renderà agli interessati nelle forme previste dal Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, laddove tale comunicazione si renda necessaria per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa stessa;
- sottoscrivere ogni ulteriore comunicazione, documento e/o atto aggiuntivo, modificativo e/o integrativo conseguente e/o comunque connesso ai Crediti e/o alle relative garanzie;
- consentire la liberazione totale e/o parziale delle ASL dai pagamenti dovuti a titolo diverso dalla sorte capitale dei Crediti e/o addiventare ad accordi transattivi con le ASL che concedano differimenti o moratorie dei pagamenti ovvero riduzioni del tasso di interesse (anche di mora) applicabile in relazione ai Crediti e/o delle spese legali a carico delle ASL, a condizione che tali accordi transattivi non abbiano ad oggetto rinunce o sconti all'importo capitale dovuto.

Farmafactoring S.p.A. potrà, infine, compiere ogni altro atto necessario e potrà, altresì, delegare, a sua volta, sotto la propria responsabilità e sorveglianza, per tutte le attività e gli atti sopra elencati, i medesimi o più limitati poteri ai propri amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti, o anche nominare propri sostituti ai sensi dell'art. 1717 codice civile.

Ai fini di quanto sopra, si intendono sin d'ora autorizzati a compiere gli atti e le attività sopra indicate, i dirigenti, quadri e dipendenti di Farmafactoring S.p.A. che abbiano, per le medesime materie, ricevuto apposita procura da Farmafactoring S.p.A., secondo le modalità ed i limiti tempo per tempo stabiliti in dette procure.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Londra, trenta ottobre duemiladodici





BANCA
FARMAFACTURING

Bologna, 22 ottobre 2013

Le cessioni di credito

Dipartimento Operations
Ufficio Legale
Ferruccio Gambogi

Il presente documento cerca di approfondire la tematica delle cessioni di credito e delle operazioni di cartolarizzazione, senza peraltro avere la pretesa né di fornire un parere legale, né di voler dare una interpretazione definitiva in merito agli argomenti trattati.

- 1 CESSIONI DI CREDITO, MANDATI E PROCURE IRREVOCABILI ALL'INCASSO
- 2 I CONTROLLI DI EQUITALIA
- 3 LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI IN CASO DI CESSIONE
- 4 MODALITA' DI REVOCA DELLE CESSIONI E DEI MANDATI ALL'INCASSO
- 5 NOTIFICHE A MEZZO PEC
- 6 IVA PER CASSA

Il quadro normativo

La cessione del credito e' un istituto regolato dagli articoli 1260 - 1267 del Codice Civile; queste sono le nostre norme di riferimento di carattere generale.

Da questa fattispecie hanno preso vita due ulteriori fattispecie:

- La cessione dei crediti d'impresa di cui alla legge 52 del 1991;
- La cessione dei crediti finalizzata ad una operazione di cartolarizzazione di cui alla legge 130 del 1999;
- La terza categoria di norme che dobbiamo prendere in esame sono quelle poste a tutela del debitore ceduto Pubblica Amministrazione; partiamo proprio da queste.

A) Gli articoli 69 e 70 del R.D. del 1923 e la loro applicabilità alle Asl

Gli articoli 69 e 70 del R.D. del 1923 sono parte integrante dei principi di contabilità pubblica e, pertanto, si applicano allo **Stato ed agli Enti Pubblici** che per espressa disposizione di legge siano tenuti all'osservanza delle norme di contabilità pubblica;

- sono pertanto insuscettibili di interpretazione analogica nei riguardi delle attuali Aziende Sanitarie per le quali il legislatore nazionale ha provveduto a dettare una specifica disciplina del tutto differente da quella che regolava l'ambito operativo delle disciolte Usl.
- poichè la legge quadro costituita dal D.LGS. 502/92 prevede espressamente l'adozione di diversi principi contabili, non si vede come gli articoli 69 e 70 del RD del 1923 possano ritenersi applicabili anche alle Aziende Sanitarie.

Le forme particolari che deve rivestire l'atto di cessione non sono inoltre richieste a pena di nullità: il testo letterale di questi due articoli non commina espressamente la nullità dell'atto.

L'inapplicabilità delle norme di contabilità pubblica

Vecchie Usi: le norme di riferimento erano la legge di contabilità dello Stato e le norme regionali espresse nei capitolati. Le Regioni dovevano provvedere ad emanare norme per la gestione economico – finanziaria e patrimoniale delle Asl informate ai principi di cui al Codice Civile.

D.lgs. 502/1992 - Riforma del SSN:

Le Asl sono aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali; pertanto non possono essere più considerate alla stregua di una struttura operativa dei comuni e, benchè abbiano una marcata dipendenza dagli enti regionali, sono senz'altro enti pubblici autonomi, dotati di propria personalità giuridica.

Non c'è più alcun richiamo alle vecchie norme di contabilità pubblica, le quali, pertanto, in quanto contrastanti con la normativa quadro di cui al D.Lgs. 502/1992, devono ritenersi abrogate.

Vedasi sentenza della Corte di Cassazione n. 6351 del 5 febbraio 2009 allegata.

B) analisi dell'articolo 117 del d.lgs. N. 163 del 2006

Passando infine all'articolo 117 (ultima norma a tutela della PA debitrice ceduta) notiamo che:

- e' ribadita la forma dell'atto pubblico / scrittura privata autenticata; deve sottolinearsi il fatto, molto importante, che non e' più previsto l'intervento del notaio; possiamo pertanto affermare che rispondono ai requisiti di legge anche le scritture private redatte all'estero, autenticate da notaio estero e munite di apostille.
- deve esserci la notifica (attenzione a notifica)
- è possibile il rifiuto entro 45 giorni dalla notifica

Rapporti tra articoli 69 e 70 da un lato e art. 117 dall'altro

- Quale articoli si applicano alla cessione di credito con debitore ceduto la Asl?
- Gli articoli 69 e 70 si applicano allo Stato
- L'articolo 70 si applica solo per i contratti di somministrazione, fornitura e appalto ancora in corso
- L'articolo 117 si applica a tutta la P.A. per tutti i contratti di appalto o di concessione, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, la prestazione di servizi oppure la fornitura di prodotti, a prescindere dalla loro completa esecuzione o non, purchè i bandi / avvisi / inviti a presentare le offerte ad essi relativi siano stati pubblicati / inviati dopo l'entrata in vigore del Codice degli appalti (1 luglio 2006).

Forme semplificate di cessione del credito nelle ultime normative

- **Il Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012** regola le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Disciplina inoltre le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato (art. 1.1).
- **Il D.I. 35/2013 convertito in Legge 64/2013** (disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della P.A.) regola, all'art. 8, la semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
- Possiamo affermare che il Legislatore sta gradatamente accogliendo nell'ordinamento forme di cessione del credito munite di **minori formalismi** rispetto a quelle del passato.

Cessione del credito e mandato all'incasso

- Nella prassi accade sovente che il soggetto titolare di un credito domandi ad un altro soggetto di incassare dal debitore il credito stesso; gli istituti utilizzati sono 2: la cessione del credito e il mandato all'incasso.
- La differenza sostanziale tra mandato all'incasso e cessione del credito si rinviene con riferimento al profilo della titolarità del diritto di credito.
- La cessione del credito determina il trasferimento immediato dal cedente al cessionario di tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto;
- Il mandato all'incasso (anche se conferito come irrevocabile e anche nell'interesse del mandatario) comporta il trasferimento al mandatario della mera legittimazione all'esercizio del credito. Ciò comporta che il mandante, mantenendo la titolarità del proprio diritto, potrà sempre decidere di sostituirsi al mandatario in tale esercizio, fatta salva l'eventuale responsabilità per i danni che tale comportamento possa cagionare al mandatario (soprattutto in caso di mandato in rem propriam).
- Il mandato è un mezzo negoziale per l'attuazione di uno scopo ulteriore, cioè l'attività gestoria nell'interesse del mandante.
- Mandato con rappresentanza: viene conferito il potere di agire in nome del mandante e nel suo interesse; gli atti compiuti dal mandatario in nome e nell'interesse del rappresentato producono subito effetti nei confronti di quest'ultimo; occorre che ci sia un documento come la procura all'incasso, vengano rispettati i limiti della procura e venga speso il nome del rappresentato; se non spendi il nome del rappresentato l'atto ha effetto nei confronti del mandatario
- Mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce nell'interesse del mandante.

Cessione del credito e mandato all'incasso: segue

La forma del contratto di mandato: libera

BFF si fa conferire una procura speciale all'incasso; con questo atto la mandataria BFF è legittimata ad agire di fronte ai terzi in nome del mandante

La forma della procura: la procura deve avere la forma prescritta per l'attività da compiersi: siccome mi relaziono con la PA, l'atto è soggetto all'autentica notarile

La revoca del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario: la modalità adottata da BFF è: firma del Fornitore e firma di BFF per accettazione (argomento riaffrontato più avanti)

Il testo di PROCURA SPECIALE di BFF

PROCURA SPECIALE

Il/I sottoscritto/i nato/i a nella Sua/Loro qualità di/..... della con sede in....., capitale sociale Euro....., iscritta al nr..... presso il Tribunale di, codice fiscale, in base ai poteri Loro attribuiti/gli dal (Statuto/ C.d.A.....con delibera del...../procura nr., depositata in atti con nr del del Notaio), con il presente atto nomina/no e costituisce/scono Sua/Loro procuratrice speciale per quanto infra generale, la "BANCA FARMAFACTORING S.P.A.", con sede legale ed amministrativa in Via Domenichino, 5 – 20149 Milano, affinché, in nome di essa mandante, incassi tutti i crediti per capitale interessi e svalutazione monetaria nei confronti degli Enti del Sistema Sanitario Nazionale o Enti erogatori di prestazioni sanitarie (Unità Sanitarie Locali, Gestioni Liquidatorie, Enti ospedalieri, Aziende USL e Aziende Ospedaliere etc.) ed incassi tutti i mandati o buoni di pagamento emessi o da emettere da parte dei detti Enti, per forniture già effettuate o da effettuarsi in futuro. All'uopo la mandante autorizza la nominata procuratrice a rilasciare quietanza liberatoria degli importi incassati con esonero dell'amministrazione debitrice da ogni responsabilità per il pagamento stesso.

La nominata procuratrice è autorizzata altresì a stare in giudizio in ogni stato e grado compiendo tutti gli atti processuali e a esperire, in nome e per conto della mandante, tutte le azioni giudiziarie (ivi comprese quelle cautelari ed esecutive) necessarie o utili per il recupero e l'incasso di quanto sopra e a nominare all'uopo avvocati e procuratori nonché a concludere transazioni, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale e rinunciare agli atti.

Il presente mandato si intende irrevocabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ., e pertanto non potrà essere revocato dalla mandante senza l'espreso consenso della BANCA FARMAFACTORING S.P.A. e per essa dei suoi legali rappresentanti.

Il tutto con promessa di rato e valido.

(da fare autenticare dal notaio)

Il testo di CESSIONE DI CREDITO di BFF



Tra la "..... con sede legale in Via, Cap. Sociale Euro=, P. IVA, iscritta al Tribunale di nel Registro delle Società n°..... in persona di, nato a ... il, domiciliato per la carica ove sopra, nella veste di procuratore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di..... procura del e la "Banca Farmafactoring Spa" con sede in Milano, Via Domenichino, 5 iscritta al Registro delle Imprese di Milano - C.F. / P.IVA 07960110158 - REA 1193335 – N. Iscr. Albo Banche 5751 – Codice ABI 3435.5, in persona dei suoi legali rappresentanti, muniti dei necessari poteri, che qui sottoscrivono; di seguito denominate rispettivamente "cedente" e "cessionaria",

premesso che:

- a mezzo di corrispondenza la cedente e la cessionaria hanno convenuto le condizioni che disciplinano il loro rapporto di factoring;
- nell'ambito del sopracitato rapporto, la cedente intende cedere alla cessionaria i suoi crediti, in allegato descritti; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

La cedente cede "pro-soluto" alla cessionaria, che accetta, i crediti in allegato descritti.

La cedente garantisce sia l'esistenza dei crediti ceduti sia che gli stessi sono di sua assoluta e legittima pertinenza, liberi da pegni, sequestri, pignoramenti, privilegi o vincoli di qualunque tipo.

Il Cedente dichiara che il pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti da parte del Cessionario dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente (IBAN _____) dedicato in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010.

In relazione ai crediti privi del Codice Identificativo di Gara (e del Codice Unico di Progetto, ove necessario), il Cedente dichiara di non avere ancora ricevuto la comunicazione degli stessi da parte del debitore.

3 La cedente autorizza la cessionaria a farsi riconoscere come tale a termine di legge e acconsente che tutti i mandati o buoni di pagamento riferibili ai crediti ceduti siano intestati alla cessionaria stessa.

4 Il presente atto verrà notificato a spese della cedente ed a cura della cessionaria al debitore ceduto. La cessionaria, in persona dei suoi legali rappresentanti, è autorizzata a riscuotere ed a quietanzare tutti i mandati e buoni di pagamento che verranno emessi in dipendenza della presente cessione, senza bisogno dell'intervento della cedente. I pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza della presente cessione per essere validi e liberatori dovranno essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nell'allegato.

5. La presente cessione concerne esclusivamente i crediti indicati in allegato.

6. La presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi.

7. La cedente e la cessionaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 ottobre 2009 n. 29, richiedono espressamente al debitore l'espressa accettazione della presente cessione del credito con riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ovvero l'esplicitazione di altre situazioni comunque rilevanti ai sensi dell'art. 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94. A tal fine, la Cedente, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, autorizza il debitore e, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato. La Cedente dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente cessione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

8. Per ogni effetto di legge la cessionaria elegge domicilio presso la propria sede di Milano, via Domenichino,5 e la cedente presso la propria sede sopra indicata.

9. Le spese e gli oneri relativi al presente atto, nonchè inerenti e conseguenti allo stesso saranno ad esclusivo carico della cedente.

"Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa poiché relativo a operazione di factoring con negoziazione di crediti rientrante nell'ambito IVA ai sensi dell'art. 3, secondo comma n°3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633, come modificato dalla Legge 18 febbraio 1997 n° 28".

Le parti espressamente richiedono al Notaio che autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni il rilascio dell'originale della presente scrittura privata per gli adempimenti di rito.

L'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602

L'art. 48 bis del DPR 29.09.1973 n. 602 stabilisce che le PP.AA. non possano effettuare il pagamento di importi uguali o maggiori di 10 mila euro qualora il beneficiario sia risultato inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.

Il DM n. 40 del 18.01.2008 indica quali sono le modalità della procedura:

- L'Ente inoltra apposita richiesta ad Equitalia;
- Equitalia ha 5 giorni feriali di tempo per fare la verifica e per rispondere;
- Se la risposta è negativa, o non c'è risposta, l'Ente procede al pagamento;
- Se la verifica ha dato esito positivo, Equitalia comunica all'Ente l'entità del debito erariale e preannuncia l'avvio di un'azione esecutiva a cura dell'agente della riscossione;
- Per i 30 giorni successivi l'Ente non paga le somme fino alla concorrenza del debito erariale ma paga le somme eccedenti;
- Se dopo 30 giorni l'agente della riscossione non ha notificato all'Ente alcun ordine di versamento, l'Ente deve pagare tutte le somme spettanti al beneficiario.

Chi è il soggetto della verifica ?

La verifica deve essere effettuata sul cedente / fornitore e/o sul cessionario ?

- La risposta è nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 della Ragioneria dello Stato, che stabilisce quanto segue:
- Prima verifica sul cedente all'atto della notifica della cessione del credito;
- Successiva verifica nei confronti del cessionario al momento del pagamento del credito.
- Presupposto per l'applicazione di quanto sopra detto è che sia stata raccolta l'accettazione da parte dell'Ente della cessione con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza erariale.
- Pertanto, se c'è stata questa accettazione, eventuali successive inadempienze erariali a carico del cedente non potranno essere motivo per evitare il pagamento da parte dell'Ente delle somme cedute.
- Perché si verifichi tutto questo occorre però che, prima dell'accettazione ci sia stata la verifica e prima ancora l'ottenimento dal cedente del consenso al trattamento dei dati personali; se non ci fosse il consenso, l'Ente farebbe la verifica al momento del pagamento su cedente e cessionario.

Alcune particolarità

- L'eventuale inadempienza del cedente al momento della cessione non fa scattare subito il meccanismo del recupero coattivo, ma permetterà all'Ente di non rilasciare la sua accettazione della cessione. Al momento del pagamento l'Ente farà la doppia verifica sul cedente e sul cessionario.
- Se non ci sono inadempienze, l'Ente, come detto, comunicherà la sua accettazione.
- L'Ente dovrà necessariamente effettuare la verifica nel caso in cui si tratti di cessione di crediti derivanti da contratti ancora in corso (adesione ex art. 9 L. 20.03.1865 n. 2248 all. E).
- In caso di cessione di credito derivante da un contratto rientrante nell'ambito di applicazione del D.lgs. 12.04.2006 n. 163, l'Ente effettuerà la verifica di cui al 48 bis in modo da poter eventualmente rifiutare la cessione ex art. 117 comma 3.
- In difetto di rifiuto della cessione nel termine di 45 giorni dalla notifica, l'accettazione può dirsi implicitamente acquisita, inibendo qualsiasi contestazione potesse essere mossa per eventuali inadempienze del cedente al momento del pagamento.

Esempio accertamento 48 bis

Oggetto: Cessione di credito.

Si prende nota dell'Atto di cessione di crediti, registrato a Milano il 2 agosto 2013 e notificato alla scrivente ASL 3 Genovese in data 23 settembre 2013.

Dalla verifica Equitalia la cedente Olympus Italia Srl è risultata "non inadempiente", pertanto questa Azienda accetta la cessione del credito in argomento ed al momento del pagamento effettuerà il controllo ex art. 48 bis DPR 602/73 solo nei confronti del cessionario, in osservanza di quanto stabilito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29/2009.


IL DIRETTORE
(Rag. Maria Angela CANEPA)



48 bis e cartolarizzazione

- Cambiano cedente e cessionario, ma anche qui operano i medesimi criteri interpretativi.
- Se si tratta di cessioni di credito sottoposte al regime delle norme sulla contabilità di Stato (forniture in corso), l'elemento discriminante è l'accettazione della cessione
- Se si tratta di cessioni di credito sottoposte al regime del codice dei contratti pubblici, l'elemento discriminante è l'eventuale rifiuto entro 45 giorni.
- Se non c'è la comunicazione del rifiuto entro 45 giorni, la cessione è implicitamente accettata e non potranno esserci più controlli / eccezioni in merito ad eventuali inadempienze del cedente.
- Se invece l'accettazione della cessione manca, l'Ente potrà effettuare il controllo sul cedente (o anche sui 2 cedenti) e sul cessionario fino al momento del pagamento

Considerazioni preliminari

- Interventi normativi da un lato e interventi dell'AVCP dall'altro, susseguitisi gli uni agli altri tra il 2010 e il 2011, hanno generato più dubbi che certezze negli operatori.
- Le linee guida dell'AVCP non hanno forza di legge, ma amministrativa.
- Se la finalità della norma è chiara (impedire infiltrazioni mafiose nell'economia pulita del Paese), la legge 136 si è dimenticata di alcune fattispecie, come la cessione del credito; ecco perché possiamo dire che se è vero che cedenti e cessionari non possono sottrarsi del tutto alla disciplina della 136, è anche vero che alcuni obblighi non sono a loro attribuibili.
- Tra l'altro, la giurisprudenza ad oggi non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sull'argomento L. 136.
- Quel che è certo è che gli appalti d'opera, le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguiti in favore degli Enti del SSN ricadono nella nozione di contratti pubblici prevista dal codice dei contratti e in quanto tali sono soggetti alla disciplina della tracciabilità.

Gli obblighi

- 1) utilizzare conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
- 2) registrare su questi conti i movimenti finanziari relativi a lavori e forniture;
- 3) effettuare tali movimenti attraverso bonifici;
- 4) gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG attribuito dall'AVCP;
- 5) devono comunicare all'Ente gli estremi del conto e delle persone;
- 6) comunicare all'Ente e alla prefettura inadempimenti della controparte;
- 7) inserire nei contratti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Per quanto riguarda le sanzioni, può escludersi che al Factor possano applicarsi le sanzioni previste dall'art. 6, in quanto soggetto non appartenente alla cd Filiera delle Imprese, senza legami diretti con tutto ciò che riguarda l'esecuzione del contratto principale.

Ciò non di meno il Factor, nel caso di rapporto sola gestione, opera, sulla base della procura speciale, come longa manus o sostituto del Fornitore e, nel caso si renda cessionario del credito, è alimentatore / destinatario di flussi finanziari che attengono al contratto pubblico.

Anche i pagamenti degli Enti Pubblici devono rispettare le norme sulla tracciabilità, secondo quei principi che si sono indicati nella slide precedente.

Le sanzioni di cui all'art. 6 sono applicabili all'Ente Pubblico ma non al Factor, in quanto l'applicazione di sanzioni (anche amministrative) non può che applicarsi ai soggetti menzionati espressamente nella norma.

In caso di cartolarizzazioni valgono, per società veicolo e secondi cessionari, le regole sopra dette.



Operatività BFF

ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO

1. Nell'atto di cessione inseriamo la dichiarazione del cedente che il conto sul quale effettueremo il bonifico relativo al pagamento del corrispettivo è un conto dedicato
2. Il bonifico ai cedenti riporta il cig prevalente, sia che si tratti di rapporto gestione che prosoluto
3. Inseriamo i dati dei procuratori

COMUNICAZIONI

1. Abbiamo inviato alle ASL una lettera con cui abbiamo comunicato che il conto corrente di BFF sul quale la asl paga i crediti ceduti è un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il recupero dei cig è del 25% circa; ne recuperiamo dai cedenti circa un terzo.

Definizione e applicazione nel rapporto di gestione

Con il termine “*revoca*” si indicano, di norma, “*le dichiarazioni con le quali si ritira una precedente manifestazione di volontà, per eliminarne gli effetti o per esprimere una diversa determinazione*”

LA REVOCA DEL MANDATO, ART. 1723 C.C.

- Il mandante può revocare il mandato; nel caso in cui fosse stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
- Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Secondo l’orientamento prevalente, la norma non prevede una revoca in senso tecnico, ma un’ipotesi di recesso unilaterale che si realizza attraverso una dichiarazione recettizia con efficacia ex nunc, non formale, con la quale il mandante dichiara di volersi liberare dal vincolo contrattuale.

- Il secondo comma parla del mandato in rem propriam (cioè quel mandato conferito anche nell’interesse del mandatario). L’interesse deve essere valutato in base all’utilità che dall’affare trae il mandatario e deve essere un vero e proprio interesse giuridico, connesso al rapporto obbligatorio mandante/mandatario. In deroga al principio generale di efficacia del contratto, che può essere sciolto solo per cause di legge o per accordo delle parti, il comma 1 prevede come regola generale la revocabilità del mandato e come eccezione l’irrevocabilità. Infatti, essendo il mandato diretto a realizzare interessi del mandante, è normale che lui solo debba stabilire se mantenere in vita il rapporto o meno. Il comma 2, invece, prevede un tipo di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, limita il potere di scioglimento unilaterale.

Irrevocabilità e cessione del credito

- Permanendo in capo al mandante la titolarità del diritto, risulta altresì pacifico che, questi, anche dopo il conferimento del mandato irrevocabile all'incasso, ben potrebbe cedere validamente ad altri il proprio credito.
- Pertanto, nell'ipotesi in cui, dopo aver rilasciato un mandato irrevocabile all'incasso in favore di A, la creditrice – come detto ancora pienamente titolare del diritto di credito - decidesse di operare una cessione del credito in favore di B, il pagamento effettuato dalla debitrice – ceduta (che ne abbia avuto contezza) in favore di B avrebbe efficacia pienamente liberatoria, mentre non l'avrebbe il pagamento effettuato ad A.

In maniera conforme si è espressa anche la Corte Suprema di Cassazione, la quale ha avuto più volte modo di precisare che “la cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore mentre il mandato conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante che ne conserva la titolarità esclusiva.



Applicazione nel rapporto di pro-soluto: retrocessione

- La retrocessione di crediti cartolarizzati
- Rifiuto della cessione e conseguente (non necessaria) retrocessione
- Retrocessione di crediti contestati dal debitore
- Retrocessione di crediti pagati direttamente al cedente
- Retrocessione di crediti per i quali non ho avuto la documentazione probatoria
- Retrocessione di crediti ex 48 bis
- Retrocessione in generale di credito non certo non liquido e non esigibile
- Perché non notificiamo nulla al debitore ?




L'operatività di BFF

In caso di cessioni di credito, non ci sono notifiche al debitore. Vediamo perchè.

Di solito si retrocede con ricarico del credito sul partitario gestione: il pagamento, pertanto, l'Ente lo continua a fare a favore di BFF in forza della procura.

Quando retrocediamo senza ricarico, significa che l'Ente ha già pagato al cedente oppure che è stata emessa nota credito a storno totale: il credito non esiste più, non avrebbe senso notificare la retrocessione del credito.

Quando si tratta di crediti cartolarizzati pubblichiamo l'avviso in G.U. e procediamo all'iscrizione nel registro delle Imprese; in realtà se si tratta di retrocessione conseguente al rifiuto manifestato dal debitore ceduto, tale retrocessione rappresenta un di più che vuole regolare i rapporti tra cedente e cessionario, ma non interessa il debitore che, avendo rifiutato la cessione, ha già un atto (la cessione) inefficace nei propri confronti.




Definizione e applicazione

La Posta Elettronica Certificata è stata istituita con DPR dell' 11.02.2005: la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC generata dal gestore del destinatario e che il mittente riceve nella propria mail box ha lo stesso valore legale della tradizionale ricevuta di ritorno di una raccomandata spedita per posta; ciò tanto con riferimento al contenuto del testo dell'email, quanto con riferimento agli allegati, a condizione che questi siano stati sottoscritti con firma digitale.

La firma digitale, a sua volta, è regolata dal D.lgs. n. 82 / 2005 (il Codice); essa è la forma più diffusa di firma elettronica cd. avanzata. Il Codice attribuisce al documento informatico sottoscritto con firma digitale la medesima efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. per la scrittura privata e istituisce una presunzione dell'utilizzo del dispositivo da parte del suo titolare.

L'art. 25 comma 3 della Legge di stabilità 2012 consente agli avvocati notificatori di effettuare notificazioni di atti giudiziali e stragiudiziali anche a mezzo PEC a tutti coloro il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulti da pubblici elenchi.

Tutte le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad istituire una casella di posta elettronica certificata e di darne comunicazione al DigitPA.



Il documento informatico

La formazione del documento informatico da notificare può avvenire in 2 modi:

- Il notaio rogante predispone direttamente il documento in formato informatico e lo firma digitalmente;
- Il notaio rogante predispone l'atto in formato cartaceo, ne estrae una copia informatica che viene sottoscritta digitalmente dall'avvocato notificatore;
- In entrambe le ipotesi l'attestazione dell'intervenuta notifica dell'atto di cessione sarà rappresentata dalle varie ricevute di avvenuta consegna, contenenti, in allegato l'estratto autentico della cessione notificata al singolo debitore assieme alla relata di notifica.

Cartolarizzazioni e notifica PEC

Nell'ambito di alcune operazioni di cartolarizzazione, la notifica con mezzo telematico dell'atto di cessione di crediti in oggetto non è stata effettuata da parte di "avvocato notificatore" ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Secondo l'ormai consolidata Giurisprudenza della Cassazione e delle Corti di Merito, la notifica è valida ed efficace ove eseguita con qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio. Nella fattispecie, l'atto di cessione inviato costituisce copia su supporto informatico di atto notarile formato su supporto analogico, rilasciata ai sensi dell'articolo 68-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89, *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili* (cosiddetta Legge Notarile), così come introdotto nella legge medesima dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110, *Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009 n. 69*. A detta copia informatica è pertanto apposta la firma digitale del notaio che, ai sensi del suddetto articolo 68-ter, 3° comma, attesta altresì la conformità del documento informatico all'originale.

Per quanto concerne, infine, il perfezionamento della notifica per via telematica, ai sensi dell'articolo 45, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto Codice dell'Amministrazione digitale), come modificato dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, *Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale*: "1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore". La conoscenza di quanto inviato e del suo contenuto è pertanto già debitamente acquisita dal destinatario ai sensi - e a tutti gli effetti - di legge."



• Iva per Cassa art 32
bis DL 83/2012



BANCA
FARMAFACTURING

Iva per cassa e cessione del credito art. 32 bis dl 83 / 2012

Con la cessione del credito si attua la successione a titolo particolare nella titolarità del credito, lasciando peraltro inalterati i termini e le modalità del rapporto sostanziale da cui il credito ceduto trae origine.

La cessione del credito, in modo particolare se avviene nella forma pro soluto come accade per le cessioni BFF, comporta in capo al cedente l'onere della regolarizzazione dell'operazione agli effetti IVA, tenuto conto che il rapporto viene definitivamente chiuso con la cessione e con la conseguente monetizzazione del credito medesimo.

Quanto sopra detto risulta coerente con quanto disposto dalla normativa, che stabilisce, quale momento impositivo, quello del pagamento del corrispettivo delle cessioni.

Iva per cassa: è un nuovo regime facoltativo, in vigore dal 1^a dicembre 2012, con il quale si può versare l'iva sulle vendite solo quando si incassa il corrispettivo dal cliente (e non al momento dell'effettuazione dell'operazione) e si detrae l'iva sugli acquisti quando viene pagato il fornitore.

L'imposta diventa, comunque, esigibile e detraibile trascorso un anno dall'operazione. Chi riceve una fattura con l'indicazione "operazione Iva per cassa" può detrarre subito l'imposta, anche se non l'ha pagata, a meno che non abbia scelto, a sua volta, lo stesso regime.

Attenzione: il volume d'affari di chi si avvale del nuovo regime non deve superare i 2 mil. di euro. Finalità: far avere un po' di liquidità al piccolo imprenditore.

DEFINIZIONI

- *Nel contratto di somministrazione la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato*
- *La vendita a consegne ripartite è caratterizzata dall'unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.*
- *Somministrazione e fornitura sono sinonimi (vedi art. 70 3' comma RD 1923).*
- *Appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.*
- *Apostille è l'attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale o del funzionario che ha sottoscritto l'atto, e l'autenticità del suo sigillo o timbro. E' in vigore tra i paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ed è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia.*



BANCA
FARMAFACTURING

Bologna, 22 ottobre 2013

Le cartolarizzazioni

*Dipartimento Finance
Ufficio Finanza Strutturata
Walter Landi*

 1 LA CARTOLARIZZAZIONE

 2 LA CARTOLARIZZAZIONE PER BANCA FARMAFACTURING SPA


Che cos'è la cartolarizzazione?

La **cartolarizzazione** è una *tecnica finanziaria complessa, volta a realizzare un processo mediante il quale le attività a liquidità differita (crediti o altre attività finanziarie non negoziabili, produttivi di flussi di cassa periodici) vengono convertite in prodotti finanziari rappresentati da titoli negoziabili, collocabili sui mercati*. Si concretizza attraverso la cessione di tali attività o beni a liquidità differita da parte di una società definita tecnicamente *originator*, attraverso l'emissione ed il collocamento di **titoli obbligazionari**.

Il rimborso del credito ceduto garantisce la restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell'obbligazione.

Per lo più i beni ceduti sono costituiti da **crediti**, tuttavia possono essere **immobili, strumenti derivati** o altro.

I beni/crediti vengono ceduti a **società-veicolo** (SPV, società cessionaria abilitata ad emettere i titoli in cui sono incorporati i crediti ceduti) che versano al cedente il corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari. Le obbligazioni emesse possono essere dotate di **rating**.



Quadro normativo

La legge di riferimento, in Italia, è la **legge 130/1999** successivamente modificata con la **legge n.80 del 14 maggio 2005**.

Gli investitori, sottoscrivendo i titoli, accettano una clausola di *limited recourse*, che vincola la corresponsione delle cedole al rimborso del credito dal quale i titoli dipendono. La cartolarizzazione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi del creditore cedente. Restano, quindi, invariati e non modificabili senza il consenso di entrambe le parti, gli obblighi e i diritti del debitore, ma assumono un ruolo chiave i meccanismi di isolamento e segregazione degli *asset* oggetto della *securitization*: il soggetto emittente (*Issuer*) non risponde nei confronti dei soggetti eroganti se non nei limiti del portafoglio separato degli *asset* ceduti.

La cessione è lo strumento attraverso cui si realizza la “segregazione” degli *asset*, che vengono individuati e ceduti “in blocco” cioè attraverso criteri omogenei di selezione.

3 programmi: FF Finance Srl, FF SPV I Srl e FF SPV II Srl

Scopo

L'operazione mira a differenziare le forme di funding in essere a supporto dell'attività pro-soluto di Banca Farmafactoring SpA (BFF SpA): l'obiettivo non è quello di liberare BFF SpA dai crediti acquistati nell'ambito della propria operatività pro-soluto e tantomeno dalla loro gestione.

Alcuni numeri e caratteristiche comuni

- Hanno un **importo massimo**, pari al valore dei titoli emessi dalla Società Veicolo (il Veicolo) costituita ai sensi della Legge 130/99; rispettivamente €200mln, €150mln, €70 mln;
- Un **periodo revolving** iniziale (e rinnovabile) a decorrere dalla data di emissione dei titoli durante il quale potranno essere ceduti portafogli successivi di crediti, in funzione degli incassi ricevuti dal Veicolo; rispettivamente 36, 12 e 18 mesi;
- Un **periodo di ammortamento** di durata variabile e/o predeterminata a seguire del periodo revolving: «naturale», con meccanismi di call o put option a favore di BFF SpA o della società Veicolo ;
- Sono assistite dalla **cessione al Veicolo** di portafogli di Crediti sanitari vantati nei confronti di Debitori Eleggibili, per un importo superiore all'importo dei titoli emessi (*overcollateralisation*, che si determina in ragione del *credit enhancement* richiesto dall'arranger/sottoscrittore) tipica delle strutture di securitization e finanziata attraverso un subordinated loan erogato da BFF SpA .

Procedimento

Gli investitori partecipano all'operazione nelle fasi iniziali in qualità di *arrangers*, nonché sottoscrivendo attraverso propri veicoli *conduit** i titoli emessi dalla società Veicolo (*retained*) o collocati presso investitori istituzionali. I titoli prevedono un rendimento variabile e sono emessi con la clausola "*limited recourse*", in base alla quale il pagamento degli interessi ed il rimborso del finanziamento può avvenire solo a condizione che abbia luogo l'incasso degli *asset* acquistati con il finanziamento dei titoli.

Le operazioni possono prevedere meccanismi di *call* e *put option* a favore del Veicolo o di BFF SpA funzionali alla gestione ottimale dell'operazione o alla sua estinzione/chiusura a termine e/o in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale dell'operazione: in relazione a questi meccanismi e al coinvolgimento di BFF SpA in qualità di Subordinated Loan Provider, i crediti ceduti al Veicolo non potranno essere soggetti a derecognition dal Bilancio di BFF SpA poiché i rischi e i benefici connessi ai crediti oggetto di cessione resteranno in capo a BFF SpA,

Controllo

L'operazione è monitorata dall'Organismo di Vigilanza, in quanto è stata realizzata subordinatamente al decorso dei rilevanti termini di preavviso delle Comunicazioni preventive fornite a Banca d'Italia in materia di cessione di rapporti giuridici.

* il *conduit* è un ente societario creato per uno scopo specifico, di solito – anche se non sempre – da un istituto finanziario

Le parti delle operazioni di cartolarizzazione

Banca Farmafactoring SpA → *Originator e Seller, Subordinated Loan Provider, Sub-servicer e Back-up-servicer*

FF Finance Srl, FF SPV I Srl e FF SPV II Srl → *Veicolo di cartolarizzazione (SPV), Issuer e Purchaser*

Banca → *Arranger, e Senior Funding Provider*

X → *Corporate Servicer o Programme Administrator; Calculation Agent*

Y → *Servicer e Back-up sub-servicer*

Z → *Noteholder (sottoscrittore delle note)*

W → *Representative of Noteholders*

J → *Paying Agent*


Banca → *Cash Manager e Account Bank.*

2

• Cartolarizzazione per BFF



La struttura delle operazioni di cartolarizzazione di Banca Farmafactoring



I contratti

Le relazioni tra le parti sono regolamentate attraverso una complessa struttura contrattuale rappresentata, a titolo esemplificativo, dai seguenti principali contratti:

- Intercreditor Agreement
- Contratto quadro di cessione
- Contratto di servicing
- Contratto di sub-servicing
- Subscription Agreement
- Subordinated loan agreement
- Warranty & Indemnity Agreement
- Cash allocation - management and payments agreement (CAMPA)

Tali contratti sono corredati e supportati da opportune procure e mandati (rilasciati a seconda delle strutture dal Servicer e/o dal Cessionario/Veicolo al Sub-servicer), consentono alle parti dell'operazione, prima fra tutte BFF SpA, di svolgere le attività necessarie alla corretta gestione dell'intero programma: tra questi si dà evidenza del fatto che, come di seguito riportato, il 100% dell'attività di gestione del credito è assegnata in tutto e per tutto a BFF SpA, nella sua qualità di sub-servicer dell'operazione, nel rispetto delle policy aziendali di quest'ultima.

Vengono così garantite continuità e uniformità di gestione nel rapporto tra debitori e BFF SpA (ivi inclusa l'attività di collection e incasso che avviene sui «consueti» conti dedicati aperti a nome di BFF SpA)

Il servicer nelle operazioni di BancaFarmafactoring SpA

E' il soggetto incaricato a incassare ed amministrare i crediti ceduti, nonché a recuperare i crediti nel caso di inadempimento del debitore.

Sulla base di quanto disposto dalla Legge 130/99, il ruolo del *Servicer* consiste:

- a) nell'amministrare il portafoglio per conto del *Veicolo* e assisterlo nelle sue incombenze, in particolare raccogliendo le somme dovute secondo il contratto di cessione, avviare e seguire le procedure di *enhancement*, negoziare i diritti e saldare quanto dovuto;
- b) nel verificare che le operazioni siano conformi alla Legge, al Prospetto informativo;
- c) nel rendere conto del lavoro svolto al *Veicolo*, all'Organo di vigilanza e al *Representative dei Noteholders* attraverso la predisposizione periodica di *reports* che evidenzino l'attività di incasso e di realizzo dei crediti con riferimento alle quote di capitale, di interesse e di penali, e di ogni altra somma dovuta in relazione alla cessione.

Il sub servicer nelle operazioni di Banca Farmafactoring SpA

La Legge ha affidato a tale soggetto il compito di seguire i flussi finanziari derivanti dal processo di cartolarizzazione, gestendone i relativi aspetti amministrativi, con ampi poteri discrezionali, affinché garantisca che le somme via via acquisite consentano di soddisfare gli impegni derivanti dall'emissione dei titoli e, in caso di necessità, attivare le garanzie e le linee di credito disponibili.

E' pertanto un ruolo di primo piano in quanto consiste nel gestire in via continuativa il processo di cartolarizzazione di cui, pertanto, il *Sub-Servicer* (e quindi *Banca Farmafactoring SpA*) ne ha la responsabilità.

La rilevanza del ruolo svolto spiega perché questo possa essere esercitato solo da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U. (quale era Banca Farmafactoring SpA prima della trasformazione), che sono soggetti sottoposti ad una pregnante vigilanza dalla Banca d'Italia. Il legislatore ha pertanto ritenuto che in relazione alla delicatezza del ruolo, solo tali soggetti diano garanzie di un assetto organizzativo adeguato allo svolgimento dei compiti, di procedure contabili affidabili e di un sistema di controlli interni efficiente.

Il portafoglio di crediti ceduti

I crediti costituenti il portafoglio iniziale e i portafogli successivi oggetto di cessione al Veicolo sono selezionati in base a specifici criteri di selezione e limiti di composizione, relativi sia ai debitori che alle regioni: tali criteri sono fissati in accordo con l'Arranger e nel rispetto delle indicazioni e dei desiderata dei Noteholders o Investitori (*tipicamente trattasi di limiti di concentrazione geografica applicabili ai singoli debitori o a livello Regionale*).

Inoltre, sono previsti limiti sulla clientela originaria (i soggetti da cui BFF SpA ha a sua volta acquistato i crediti).

Deve essere mantenuto un rapporto di collateralizzazione superiore al 100% tra, da un lato, i crediti ceduti e la cassa presente sui conti della SPV e, dall'altro, il valore del funding per BFF SpA pari al valore dei titoli emessi.

L'acquisto dei crediti per l'ammontare occorrente ad assicurare la *overcollateralisation* nella misura su indicata è finanziato da BFF SpA attraverso un Finanziamento Subordinato concesso al Veicolo, che è finalizzato anche a garantire al Veicolo la liquidità necessaria per il pagamento delle spese *senior* e degli interessi dovuti sui titoli emessi dal veicolo stesso. BFF SpA mantiene pertanto anche un coinvolgimento di natura finanziaria nell'operazione, in aggiunta alle attività di sub-servicer.

Le cessioni

Durante il periodo *revolving*, il Veicolo utilizza la cassa derivante dagli incassi dei crediti, al netto delle voci di spesa *senior* e degli ammontari destinati al pagamento della remunerazione sui titoli, per acquistare nuovi portafogli di crediti di volta in volta ceduti da BFF SpA. La frequenza delle cessioni è determinata da BFF SpA in qualità di Originator nel rispetto dei criteri individuati in fase di strutturazione e della propria pianificazione finanziaria.

I crediti sono trasferiti al Veicolo a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al relativo valore nominale, al netto di uno sconto variabile finalizzato a garantire la copertura finanziaria dei costi del Veicolo, primi fra tutti gli interessi sui titoli.

I costi del Veicolo vengono pagati a valere sui fondi disponibili del Veicolo, nel rispetto dell'ordine di priorità dei pagamenti, fermo restando l'impegno di BFF SpA di assicurare, attraverso l'erogazione di *tranches* del Finanziamento Subordinato, la liquidità necessaria per finanziare le spese e gli interessi *senior* nonché l'acquisto di nuovi crediti nel rispetto del rapporto di collateralizzazione previsto dal programma.

Forme di pubblicità

Le cessioni vengono effettuate attraverso atti di cessione, redatti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e corredati da opportune forme di pubblicità (Notifica, pubblicazione presso GU e Registro Imprese).

Per quanto attiene le cessioni, le operazioni di cartolarizzazione prevedono un regime di pubblicità semplificata (pubblicazione in G.U. e iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche/criteri applicati alla stessa) al verificarsi delle seguenti due condizioni specifiche che sono previste per rendere la cessione opponibile al debitore e ai terzi: la cessione

- a) ha ad oggetto "crediti pecuniari individuabili in blocco" e
- b) è effettuata a favore di società di cartolarizzazione.

A completamento delle forme di pubblicità della cessione (e/o retrocessione) stante lo status particolare del debitore pubblico ceduto (o retrocesso) da BFF SpA viene predisposta la notifica delle cessioni (**artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 117 del D.Lgs. 12 aprile n. 163**).

Interessi di mora

Considerato che gli atti di cessione prevedono che tutti i relativi interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi e tutti gli accessori, i privilegi, le garanzie, le cause di prelazione nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio vengano ceduti al Veicolo unitamente ai crediti di riferimento, è previsto **gli interessi di mora vengono incassati da parte del veicolo attraverso note debito interessi emesse dall'SPV e gestite da BFF SpA in qualità di sub-servicer.**

Per quanto concerne l'emissione delle note debito interessi per ritardato pagamento, l'SPV in qualità di cessionaria dei crediti ceduti da BFF SpA ad avvenuto pagamento delle fatture oggetto di cessione provvede, in caso di pagamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza della fattura, all'emissione delle note debito interessi con relativi conteggi analitici.

Le attività di incasso delle note debito interessi emesse dall'SPV avvengono in virtù di procura speciale rilasciata a favore di BFF SpA: pertanto il pagamento viene richiesto e deve essere effettuato in favore dei conti dedicati gestiti quest'ultima, così come avviene per i pagamenti dei crediti per sorte capitale.

Nel corso della vita del programma vengono poi riconosciuti a BFF SpA, a titolo di corrispettivi addizionali, nel rispetto del il prestabilito ordine dei pagamenti ("priorità o cascata dei pagamenti").